



COPIA PER USO D'UFFICIO

BOLLETTINO UFFICIALE DEI CARABINIERI

DISPENSA PRIMA STRAORDINARIA

ANNO 1950

31 GENNAIO

SOMMARIO

DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA
N. 455 DEL 5 DICEMBRE 1949

Approvazione del " Regolamento interno dell' Opera
Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell' Arma
dei Carabinieri " pag. 2



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Difesa - Esercito

DIREZIONE GENERALE PERSONALE CIVILI E AFFARI GENERALI

n. 455

IL MINISTRO PER LA DIFESA

VISTO il decreto Presidenziale n. 1303, in data 5 ottobre 1948, col quale venne costituita ed eretta in ente morale l'« Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri », con sede in Roma, ne venne riconosciuta la personalità giuridica e fu approvato lo statuto organico dell'ente stesso;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della menzionata Opera, di cui al processo verbale n. 5 del 23 giugno 1949; deliberazione con la quale, tra l'altro, è stato proposto lo schema di Regolamento interno dell'Opera stessa;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'approvazione di detto regolamento, apportandovi alcune modifiche;

VISTO l'art. 29, lettera c), del precitato statuto dell'Opera;

D E C R E T A :

È approvato il Regolamento interno dell'« Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri ».

Roma, li 5 dicembre 1949.

IL MINISTRO
f.to R. PACCIARDI

REGOLAMENTO INTERNO

PREMESSA

L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri provvede alla educazione morale, intellettuale, fisica, e all'assistenza dei figli d'ambo i sessi degli appartenenti all'Arma che, a norma dello Statuto e del presente Regolamento, vengono ammessi all'assistenza dell'Opera stessa.

La vita e l'andamento dei Collegi sono disciplinati dalle seguenti norme regolamentari.

I Collegi dipendenti dall'Opera possono essere gestiti direttamente oppure essere affidati ad Ordini Religiosi con i quali vengono stipulate speciali convenzioni che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Valgono quindi per i Collegi così affidati le norme in tal modo fissate.

Qualora alcune clausole delle convenzioni fossero in contrasto con le norme regolamentari dell'Opera, è devoluta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la facoltà di decidere in merito all'accettazione di dette clausole.

Con le dizioni "Opera", "Collegio", "Collegi", "Consiglio di Amministrazione", "Presidente", "Tesoriere", "Direttore", si è inteso indicare rispettivamente:

- *L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari della Arma dei Carabinieri, di cui allo Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 1948;*
- *I Collegi maschili o femminili gestiti dall'Opera stessa a mezzo dei quali si provvede all'istruzione degli orfani;*
- *Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera stessa;*
- *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera stessa;*
- *Il Tesoriere dell'Opera stessa;*
- *Il Direttore o la Direttrice dei Collegi maschili o femminili di cui sopra.*

Con le parole "allievo", "allieva", "allievi", "allieve", si è inteso indicare ogni orfano di militare dell'Arma dei Carabinieri assistito dall'Opera anzidetta.

CAPO I

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' ENTE

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto viene convocato dal Presidente in sedute ordinarie o straordinarie.

Per ogni seduta viene compilato un verbale circa gli argomenti trattati e le decisioni prese e il contenuto del verbale stesso, dopo l'approvazione dei membri del Consiglio, viene trascritto su un registro ed in calce ad ogni trascrizione sarà apposta la firma del Presidente e del Segretario.

I verbali vengono numerati e riuniti in apposite raccolte.

Apposito registro viene tenuto per la trascrizione degli atti dispositivi del Presidente in relazione ai poteri delegatigli a termine degli articoli 13 - 18 e 25 dello Statuto.

In questo registro sono fatte risultare, con regolare atto firmato dal Presidente o dal Vice Presidente, tutte le sostituzioni del Presidente in base all'articolo 19 dello Statuto.

Art. 2

Il Presidente, per la esplicazione delle funzioni demandategli e per tutta l'attività dell'Opera, ha alle sue dipendenze:

- a) - un Segretario - ufficiale dei carabinieri in congedo - con funzioni di capo dell'Ufficio Segreteria dell'Opera, proposto dal Presidente stesso e nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) - un Tesoriere, ufficiale inferiore di amministrazione, designato dal Comando Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) - funzionari amministrativi, contabili, d'ordine e personale inserviente.

Art. 3

Ai membri del Consiglio di Amministrazione che compiono

viaggi per conto dell'Opera vengono corrisposte le diarie e le indennità che competono in casi analoghi ai pari grado in servizio.

Ai membri che non rivestono grado militare, le competenze predette vengono ragguagliate a quelle spettanti ai maggiori.

Il rimborso delle spese per il trasporto personale viene effettuato in base a quelle effettivamente sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione fissa la durata presuntiva di ogni viaggio e accerta i motivi che possono averne variata la durata stabilita.

Per gli ufficiali in servizio i viaggi da compiersi nell'interesse dell'Opera sono subordinati al « nulla osta » da parte del Comando Generale.

Circa il trattamento economico da farsi al Segretario dell'Opera, con funzioni di Capo dell'Ufficio di segreteria dell'Opera medesima, considerato che le sue funzioni sono indipendenti dal grado rivestito, si stabilisce una indennità di L. 20.000 mensili eventualmente modificabili in più o in meno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all'andamento degli indici ufficiali del costo della vita.

Per gli altri impiegati che dovessero eventualmente assumersi in relazione allo sviluppo dell'Ente o per gratificazioni da concedersi, il Consiglio di Amministrazione decide di volta in volta con atto deliberativo, nel quale tiene presenti, per analogia, le disposizioni vigenti per emolumenti da parte di enti statali o parastatali, qualora si tratti di dover fissare stipendi ad elementi che già godono di pensione da parte dello Stato.

AMMISSIONE

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito a tutte le domande di ammissione ai Collegi.

La Commissione di cui all'art. 6 dello Statuto, qualora il Consiglio di Amministrazione intenda affidarle il compito di cui all'articolo stesso, viene nominata dal Consiglio medesimo ed è composta come segue:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera - Presidente;
- un ufficiale superiore in s.p.e. designato dal Comando Generale, membro;
- un ufficiale in congedo, scelto dal Consiglio di Amministrazione in una terna di nomi segnalati dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, membro;
- un sottufficiale in servizio effettivo designato dal Comando Generale, membro;
- un sottufficiale in congedo scelto dal Consiglio di Amministrazione in una terna di nomi segnalati dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, membro;
- un appuntato o carabiniere in congedo scelto dal Consiglio di Amministrazione in una terna di nomi segnalati dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, membro.

Ne è Segretario, senza voto, il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Detta Commissione dura in carica dal 1^o luglio al 30 giugno dell'anno successivo ma i suoi membri possono essere confermati.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide quando vi sia la presenza di almeno 4 membri.

A parità di voti prevarrà la decisione che avrà riportato il voto del Presidente.

Le funzioni dei membri della Commissione di cui al precedente articolo sono gratuite.

La scelta degli allievi da ammettere ai vari Collegi, e particolarmente di quelli destinati alle scuole medie e superiori, si ispira al concetto di prescegliere gli idonei in gradazione di merito circa attitudini e capacità personali.

Art. 5

L'età minima dei figli degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri di ambo i sessi per l'ammissione nei Collegi è di anni 4 compiuti.

Gli aspiranti all'ammissione sono sottoposti ad una visita sa-

nitaria di controllo secondo le istruzioni che la Presidenza impartirà ai Collegi.

Art. 6

Le domande di ammissione nei Collegi firmate da chi ha la responsabilità dell'orfano devono essere indirizzate direttamente alla Presidenza.

L'Opera per informazioni potrà rivolgersi ai Comandi di Gruppo dell'Arma competenti per territorio e ai Comandi di Legione per ottenere documenti integrativi.

Art. 7

Le domande di ammissione vanno corredate dai seguenti documenti in carta libera:

- a) - Estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato in duplice copia;
- b) - Certificato municipale dello stato di famiglia;
- c) - Atto notorio dal quale risulti il nome di chi esercita la patria potestà e la tutela del minore;
- d) - Certificato medico di sana costituzione fisica, possibilmente integrato da esame radiografico e contenente esito di esame radioscopico, rilasciato dal medico civile o militare, la cui firma deve essere autenticata dalla superiore autorità sanitaria civile o militare;
- e) - Certificato di vaccinazione o di rivaccinazione, legalizzato;
- f) - Titolo di studio od ultima pagella scolastica;
- g) - Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del padre;
- h) - Documento da cui risultino i titoli per l'ammissione (morte in conflitto, per malattie dipendenti da cause di servizio, in guerra, ecc.);
- i) - Certificato di povertà.

Art. 8

I Collegi provvedono all'istruzione a mezzo delle seguenti scuole o corsi interni (ed esterni) governativi o legalmente riconosciuti:

- 1') - Scuola elementare;
- 2') - Scuola di avviamento al lavoro industriale o commerciale;
- 3') - Corsi superiori per i casi di meriti speciali.

Art. 9

Dopo aver frequentato con esito favorevole le scuole di cui all'articolo 8, gli assistiti, a cura dell'Opera, potranno essere ammessi a frequentare le scuole immediatamente superiori e, successivamente, quelli che dimostrino spiccata attitudine allo studio potranno essere ammessi ai benefici previsti dall'articolo 2 dello Statuto.

Art. 10

Gli assistiti dall'Opera potranno - a richiesta del genitore o di chi ne fa le veci - essere ammessi a frequentare le scuole medie presso istituti esterni governativi o parificati.

In questo caso le spese per tasse scolastiche, libri, cancelleria ed eventuali mezzi di trasporto saranno a carico dell'assistito, il quale non potrà essere sottratto alle norme di vita interna del Collegio, comuni agli altri collegiali, nè - in quanto applicabili - alle disposizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 11

Per decidere sul diverso indirizzo scolastico al quale avviare gli allievi, viene adottata la seguente procedura:

- a) - Per i primi tre anni della scuola di avviamento l'allievo è seguito negli studi con particolare cura ed attenzione allo scopo di valutarne la capacità intellettuale ed aiutarlo nelle eventuali difficoltà incontrate nel passaggio dalle scuole elementari alla scuola di avviamento;
- b) - In caso di riprovazione in una delle prime tre classi della scuola di avviamento, l'allievo può ripetere per un solo anno la classe non superata;

- c) - Qualora durante l'anno di ripetizione, l'allievo persista a dimostrare scarsa attitudine a superare gli studi intrapresi, una speciale Commissione composta dal Direttore del Collegio, dal Vice Direttore, dal Preside, da un insegnante, dopo l'esito del secondo trimestre e dopo aver assunto opportune informazioni dai professori della scuola frequentata, propone, con motivato verbale, l'avviamento dell'allievo a studi a lui più confacenti;
- d) - Il Direttore del Collegio trasmette il verbale della Commissione al Presidente, proponendo a quale scuola o apprendistato ritiene più opportuno avviare l'allievo;
- e) - Il Presidente decide definitivamente in merito, tenendo conto dell'avviso della persona cui spetta la tutela dell'allievo.

Art. 12

Gli allievi che, impediti da ragioni di salute, non possono essere tenuti nei Collegi o che per inattitudine agli studi o perchè troppo avanzati nell'età, non diano affidamento di poter ultimare le scuole secondarie, debbono essere segnalati dalle Direzioni dei Collegi alla Presidenza che, con decisione da prendersi di volta in volta, provvederà in merito.

Art. 13

Gli allievi che dimostrino attitudine particolare agli studi possono in base a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rimanere nei Collegi ed ottenere la necessaria assistenza fino al termine degli studi superiori.

Art. 14

Ai Collegi è assegnato personale direttivo, insegnante, di ufficio e di servizio sulla base delle effettive necessità, in numero e specie, annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il personale insegnante occorrente ai Collegi deve essere provvisto di titolo necessario per l'insegnamento che deve impartire.

Per i Collegi maschili può essere richiesto anche al Ministero della Pubblica Istruzione e per i Collegi femminili o misti è pre-

scelto fra il personale degli educandati femminili alle dipendenze dello Stato o fra altre persone idonee.

Tutto il personale di cui sopra è nominato dal Consiglio di Amministrazione previo benestare del Comando Generale dell'Arma.

L'Opera per il raggiungimento delle sue finalità può assumere direttamente, mediante contratti annuali di lavoro, il personale di cui alla lettera c) dell'art. 75 e può anche avvalersi dell'opera di persone aventi spiccati requisiti intellettuali, morali e di autorità nel campo della pubblica e privata beneficenza, degli studi, delle industrie e commercio.

Art. 15

L'Opera deciderà, di volta in volta, per l'assunzione del personale necessario ai Collegi.

Art. 16

Le ammissioni all'assistenza dell'Opera e tutto quanto concerne l'indirizzo negli studi vengono notificati alle famiglie a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Alla manutenzione del corredo degli allievi provvede nei limiti delle sue possibilità l'Opera, ma all'atto dell'ammissione gli allievi devono essere forniti dei capi di vestiario e del corredo intimo indispensabile.

Il corredo fornito dall'Opera rimane in carico del Collegio cui l'allievo appartiene.

È assolutamente proibito agli allievi alterare la foggia di qualsiasi indumento personale prescritto e concesso dall'Opera.

Ogni capo di corredo porta il numero di matricola dell'allievo a cui è assegnato ed è registrato sul libretto personale dell'allievo stesso.

Agli allievi che lasciano definitivamente i Collegi, vengono ritirati quegli indumenti che eventualmente determinerà l'Opera.

C A P O I I

DELLA EDUCAZIONE DEGLI ALLIEVI

Art. 18

Dirigenti ed istitutori devono dimostrare verso gli allievi assoluta superiorità morale ed intellettuale mirando alle finalità volute dallo Statuto dell'Opera.

Devono pertanto andare incontro a tutti i bisogni degli allievi: fisici, spirituali, morali, soprattutto curando che i loro sentimenti siano informati alla rettitudine, alla disciplina cosciente, al più alto senso di umanità.

L'indirizzo educativo deve sempre essere elevato ed improntato a franchezza e correttezza.

Art. 19

Gli allievi devono seguire fedelmente e con passione gli insegnamenti e gli incitamenti dei loro superiori, devono sentire il desiderio per il bene operare, devono essere informati anche praticamente ai criteri di una sana educazione familiare.

In particolare, presso i Collegi le allieve devono seguire i corsi donneschi propri di una brava massaia corrispondente all'età ed ai corsi di studio; gli allievi seguiranno lavori manuali adatti alla loro età, alle tendenze personali ed ai loro studi.

C A P O I I I

DEL VITTO

Art. 20

Il vitto somministrato agli allievi è variato secondo delle stagioni e delle possibilità di approvvigionamento e risulta composto come segue:

Colazione: Latte e caffè con pane.

Pranzo: Minestra in brodo o asciutta; secondo piatto con contorno; frutta o formaggio.

Cena: Minestra in brodo; secondo piatto con contorno; frutta o formaggio.

Può essere distribuito il dolce in determinate feste nazionali e civili e nelle solennità religiose.

Art. 21

La minuta del vitto viene compilata settimanalmente dal Direttore.

Il vitto è uguale per tutti ed a nessuno, fuorchè per temporanea prescrizione del medico dei Collegi - cui è affidata la vigilanza sull'igiene del vitto - è consentito di prendere cibi differenti da quelli ordinati per la comunità, neppure a spese delle famiglie.

Art. 22

È proibito ai parenti ed agli estranei inviare o portare direttamente agli allievi cibarie e dolci; questi potranno essere ritirati dalla Direzione che ne curerà la razionale distribuzione agli allievi interessati.

CAPO IV

DELL' ASSISTENZA SANITARIA

Art. 23

Gli istituti o le istitutrici, come pure gli insegnanti di ambo i sessi dei Collegi, debbono quale loro compito specificamente sorvegliare lo stato di salute degli allievi loro affidati in modo da essere solleciti a segnalare al medico, in tempo utile, qualsiasi anche più lieve deviazione dal normale. In tal senso hanno diretta responsabilità verso l'Opera e le famiglie.

L'assistenza sanitaria degli allievi è particolarmente curata e viene praticata con sistemi razionali e moderni, tendenti a prevenire lo svilupparsi delle malattie ed a favorire e correggere singolarmente lo sviluppo fisico e mentale degli allievi.

Presso ciascun Collegio il servizio sanitario sarà disimpegnato da un medico chirurgo che il Consiglio di Amministrazione riconoscerà più opportuno e conveniente e stabilirà l'emolumento da corrispondergli sulla base delle sue richieste, avuto conto degli onorari che vengono corrisposti in luogo.

Per ogni allievo sono registrati e tenuti aggiornati nel libretto personale tutti i casi di malattia ed i particolari rilievi biotipologici tratti semestralmente.

Art. 24

Al medico di ciascun Collegio è affidata la vigilanza sull'igiene del vitto e dei locali, nonchè il controllo sulla salute del personale di servizio del Collegio.

Art. 25

Gli allievi ammalati sono amorevolmente curati nell'infermeria, completamente appartata dai locali comunemente frequentati dagli allievi, fornita dei necessari materiali sanitari e tenuta secondo le norme più rigorosamente prescritte dall'igiene.

Gli ammalati sono continuamente assistiti dal personale infermiere.

La Direzione del Collegio deve informare subito la Presidenza e le famiglie delle malattie di una certa gravità degli allievi, tenendo entrambe al corrente del decorso del male.

Art. 26

Il Direttore, d'accordo con il medico del Collegio e con l'Autorità Sanitaria locale può, secondo i casi, disporre l'immediato allontanamento, temporaneo o definitivo, degli allievi colpiti da malattie contagiose o comunque non facilmente curabili presso il Collegio.

In tal caso, ne dà subito notizia all'Autorità Sanitaria locale, alla Presidenza ed alla famiglia dell'allievo, e si atterra alle eventuali successive disposizioni che verranno impartite dall'Autorità Sanitaria predetta informandone sempre la Presidenza.

Art. 27

Il medico visita ogni mattina gli allievi ammalati. In caso di bisogno li visita anche più volte durante la stessa giornata. Indipendentemente da ciò, il medico deve con la maggiore possibile frequenza sorvegliare gli allievi dal lato sanitario onde evitare che qualcuno di essi, per eccessivo amor proprio, tenti di celare all'inizio leggeri malesseri o disturbi.

Art. 28

Il Direttore, se lo ritiene necessario, può far chiamare, d' accordo con il medico del Collegio e su proposta dello stesso, altro medico o specialista a scopo di consulto o di cura: le spese per tali visite e cure sono a carico del Collegio.

Art. 29

Le famiglie possono chiamare a consulto, a proprie spese, medici di loro fiducia, previa autorizzazione del Direttore, ma, se l'allievo rimane ricoverato nell'infermeria del Collegio, la cura stabilita dopo il consulto dovrà essere svolta con l'assistenza del medico del Collegio.

Art. 30

Soltanto il padre o la madre - o persona da essi designata in caso di malattia grave - possono visitare ogni giorno gli allievi ricoverati nell'infermeria e trattenersi con essi nelle ore stabilite per tali visite dalla Direzione.

Art. 31

Ove un allievo si ammali stando in licenza la famiglia ne informerà - tramite il Comando dell'Arma locale - la Direzione del Collegio che a sua volta ne ragguaglierà la Presidenza perchè questa provveda agli accertamenti che riterrà opportuno adottare.

Art. 32

La riammissione in Collegio dell'allievo dimesso per malattia sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione del Collegio, sentito anche il sanitario.

CAPO V

DELL' ASSISTENZA RELIGIOSA

Art. 33

Tutte le domeniche e le altre feste religiose gli allievi di religione cattolica assistono alla S. Messa.

Il Cappellano del Collegio impartisce l'istruzione religiosa.

Per l'assistenza religiosa degli allievi non cattolici, il Collegio provvede, nei limiti del possibile, secondo accordi da prendersi, caso per caso, con le rispettive famiglie.

CAPO VI

DELLE LICENZE ESTERNE

Art. 34

CORSI DI STUDI ESTERNI.

Gli allievi che debbono seguire corsi di studio per i quali non vi siano scuole interne nel Collegio sono accompagnati giornalmente alle scuole pubbliche e da queste riaccompanati al Collegio sotto la vigilanza degli istitutori.

Gli allievi che hanno compiuto gli anni 16 e che diano prova di serietà e carattere possono recarsi alle scuole suddette, senza essere accompagnati.

Art. 35

EDUCAZIONE FISICA.

Nell'interno di ciascun Collegio apposito insegnante impartisce a tutti gli allievi lezioni di educazione fisica.

Tale attività è svolta seguendo anche le prescrizioni del medico ed è singolarmente indirizzata al normale sviluppo fisico di ciascun allievo.

Art. 36

NORME DI BUON COSTUME.

Ogni istitutore provvederà ad impartire agli allievi che da lui dipendono una lezione settimanale sulle norme di buon costume e galateo.

Art. 37

RIPETIZIONI.

La Direzione provvede a far impartire da appositi insegnanti

ripetizioni straordinarie a quegli allievi che ne abbiano bisogno per proseguire regolarmente negli studi, sentite le rispettive famiglie alle quali saranno a carico le relative spese.

Art. 38**MUSICA E LINGUE ESTERE.**

Gli allievi che seguono con buon profitto la scuola possono anche su proposta della Direzione, ed a spese delle famiglie, ricevere da insegnanti privati lezioni straordinarie di musica o di lingue estere.

CAPO VII**BIBLIOTECA****Art. 39**

I Collegi mettono a disposizione degli allievi la rispettiva biblioteca.

Art. 40

La distribuzione dei libri di lettura avviene normalmente una volta la settimana su richiesta degli interessati.

CAPO VIII**DELLA CORRISPONDENZA DEGLI ALLIEVI****Art. 41****Art. 42**

La Direzione del Collegio ha l'obbligo di vigilare sulla corrispondenza degli allievi. Gli allievi dovranno consegnare, per la spedizione, tutta la corrispondenza aperta.

CAPO IX**DELLE INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE****Art. 43**

Alla fine di ogni trimestre scolastico, la Direzione provvede a rimettere alle famiglie una succinta relazione intorno alle votazioni conseguite dagli allievi nella scuola o nel Collegio, alla salute ed alla volontà da essi dimostrata nell'adempimento dei loro doveri.

La Direzione, inoltre, corrisponde con le famiglie ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando dalle stesse ne sia richiesta.

Per qualunque chiarimento ed informazione, le famiglie possono rivolgersi direttamente alla Direzione dei Collegi.

CAPO X**DEI RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE****Art. 44**

Il padre, la madre o i tutori degli allievi, i quali non risiedono nella sede dei Collegi, possono affidare a persona adulta, bene accetta alla Direzione, dimorante sul posto, non appartenente al Collegio, l'incarico di rappresentarli.

La designazione di tale persona deve essere notificata per iscritto alla Direzione del Collegio che ne informerà la Presidenza dell'Opera.

I rappresentanti (raccomandatari) delle famiglie possono condurre gli allievi fuori del Collegio soltanto nei giorni di uscita prescritti dal presente Regolamento.

I rappresentanti delle famiglie che conducono gli allievi fuori del Collegio assumono interamente la responsabilità di essi, sia verso le famiglie che verso i Collegi, per tutto il tempo in cui rimangono loro affidati.

Art. 45

Alle famiglie ed ai loro rappresentanti è concesso visitare gli allievi, di regola, la domenica e gli altri giorni festivi dalle ore 15 a mezza ora prima della refezione serale.

ripetizioni straordinarie a quegli allievi che ne abbiano bisogno per proseguire regolarmente negli studi, sentite le rispettive famiglie alle quali saranno a carico le relative spese.

Art. 38

MUSICA E LINGUE ESTERE.

Gli allievi che seguono con buon profitto la scuola possono anche su proposta della Direzione, ed a spese delle famiglie, ricevere da insegnanti privati lezioni straordinarie di musica o di lingue estere.

CAPO VII

BIBLIOTECA

Art. 39

I Collegi mettono a disposizione degli allievi la rispettiva biblioteca.

Art. 40

La distribuzione dei libri di lettura avviene normalmente una volta la settimana su richiesta degli interessati.

CAPO VIII

DELLA CORRISPONDENZA DEGLI ALLIEVI

Art. 41

Gli allievi hanno l'obbligo di scrivere, una volta ogni quindicina, una lettera alla propria famiglia, a spese del Collegio. Possono, altresì, a loro spese, scrivere ad altre persone, osservando però la prescrizione di cui al successivo articolo 42.

dizione, tutta la corrispondenza aperta.

CAPO IX

DELLE INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

Art. 43

Alla fine di ogni trimestre scolastico, la Direzione provvede a rimettere alle famiglie una succinta relazione intorno alle votazioni conseguite dagli allievi nella scuola o nel Collegio, alla salute ed alla volontà da essi dimostrata nell'adempimento dei loro doveri.

La Direzione, inoltre, corrisponde con le famiglie ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando dalle stesse ne sia richiesta.

Per qualunque chiarimento ed informazione, le famiglie possono rivolgersi direttamente alla Direzione dei Collegi.

CAPO X

DEI RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE

Art. 44

Il padre, la madre o i tutori degli allievi, i quali non risiedono nella sede dei Collegi, possono affidare a persona adulta, bene accetta alla Direzione, dimorante sul posto, non appartenente al Collegio, l'incarico di rappresentarli.

La designazione di tale persona deve essere notificata per iscritto alla Direzione del Collegio che ne informerà la Presidenza dell'Opera.

I rappresentanti (raccomandatari) delle famiglie possono condurre gli allievi fuori del Collegio soltanto nei giorni di uscita prescritti dal presente Regolamento.

I rappresentanti delle famiglie che conducono gli allievi fuori del Collegio assumono interamente la responsabilità di essi, sia verso le famiglie che verso i Collegi, per tutto il tempo in cui rimangono loro affidati.

Art. 45

Alle famiglie ed ai loro rappresentanti è concesso visitare gli allievi, di regola, la domenica e gli altri giorni festivi dalle ore 15 a mezza ora prima della refezione serale.

Alle famiglie non residenti nella sede dei Collegi la Direzione può concedere di visitare gli allievi in altri giorni ed ore, escluse le ore di scuola e di studio. Tale concessione può essere estesa alle famiglie residenti sul posto in caso di motivi riconosciuti eccezionali dalla Direzione.

Art. 46

Agli estranei è concesso di visitare gli allievi dietro autorizzazione scritta delle famiglie, da rappresentarsi alla Direzione.

CAPO XI

DELL' USCITA

Art. 47

Agli allievi meritevoli per condotta e profitto sono consentite uscite ordinarie e straordinarie.

Le uscite ordinarie sono concesse per una domenica al mese e per le feste nazionali e le solennità religiose che comportino vacanza scolastica sempre quando abbiano riportato votazione non inferiore agli 8/10 in condotta e non siano incorsi in punizioni gravi.

Le uscite straordinarie vengono concesse agli allievi di cui sopra in ogni domenica del mese.

Secondo i meriti, possono ottenere l'uscita straordinaria per tutte le domeniche gli allievi che abbiano riportato una votazione di 10/10 in condotta e sufficienza in tutte le materie; possono ottenere l'uscita stessa per tre o per due domeniche al mese gli altri allievi che abbiano ottenuto rispettivamente 9/10 e 8/10 in condotta e sufficienza in tutte le materie.

L'ora di uscita e di rientro al Collegio saranno fissate dalla Direzione a seconda della stagione.

La durata delle uscite è regolata a criterio della Direzione del Collegio per gli allievi, fra i migliori, che si sono maggiormente distinti in tutte le manifestazioni (condotta-profitto-disciplina-ordine-pulizia-applicazione) ed abbiano ottenuto i premi di cui al successivo articolo 69.

Così pure nelle grandi solennità: Pasqua, Natale, ecc., la durata della libera uscita viene stabilita dalla Direzione indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

Le famiglie ed i loro rappresentanti debbono rilevare personalmente gli allievi all'atto dell'uscita e riconsegnarli nel Collegio al termine di questa.

Gli allievi durante le uscite debbono vestire l'uniforme e mantenere quel contegno serio e dignitoso che richiede la divisa da essi indossata.

Per gli allievi che non hanno famiglia o raccomandatori residenti in sede, la Direzione del Collegio provvede all'impiego del tempo di uscita domenicale nel modo che riterrà più opportuno, in modo che non esista sensibile sperequazione con gli altri allievi.

Agli allievi particolarmente meritevoli che rimangono nel Collegio durante il periodo di licenza previsto dal presente Regolamento possono essere, inoltre, concesse uscite:

- a) - nei giorni di vacanza durante le feste Pasquali e Natalizie;
- b) - tutte le domeniche, durante le vacanze estive.

Per i Collegi sprovvisti di parco, gli allievi godranno tutti i giorni di due ore di passeggio con orario stabilito dalla Direzione. Per i Collegi con parco o cortili i giorni di uscita saranno fissati dalla Direzione.

CAPO XII

DELLE LICENZE

Art. 48

Gli allievi possono essere inviati presso le famiglie per la durata e nei periodi stabiliti di volta in volta dalla Presidenza dell'Opera.

Le famiglie che desiderino gli allievi in casa in tali periodi devono farne richiesta scritta alla Direzione del Collegio, sottoponendosi alle spese di viaggio relative.

Gli allievi possono recarsi presso le famiglie in casi di gravissimi motivi, debitamente accertati dalla Direzione (morte o grave malattia del padre o della madre, dei fratelli e delle sorelle).

Art. 49**VIAGGI DEGLI ALLIEVI.**

Nei viaggi collettivi gli allievi e le allieve saranno accompagnati a cura delle Direzioni dei Collegi.

Le famiglie degli allievi e delle allieve che si recano in viaggio collettivamente sono tenute ad inviare alla stazione ferroviaria di arrivo o nel luogo preventivamente indicato un loro incaricato, per raccogliere gli allievi all'ora stabilita.

Le famiglie devono curare che gli allievi, nei viaggi collettivi di ritorno al Collegio, si trovino alla stazione o nel luogo indicato per la partenza nell'ora stabilita dalla Direzione o da chi per essa.

Nei viaggi individuali possono viaggiare senza accompagnamento i soli allievi maschi di età superiore ai 15 anni. Tutti gli altri allievi debbono essere accompagnati da persona di famiglia od a cura dell'Opera.

CAPO XIII**DELLE SQUADRE****Art. 50**

Gli allievi sono ripartiti in quadre secondo l'età, le scuole che frequentano ed il grado di maturità intellettuale e morale.

Di regola ogni squadra non ha più di 25 allievi.

Ad ogni squadra è assegnata, oltre agli istitutori od alle istitutrici, un capo squadra ed un vice capo squadra nominato dal Direttore tra gli allievi più meritevoli per studio e condotta, i quali coadiuvano gli istitutori e le istitutrici nel mantenimento della disciplina della propria squadra.

Ogni squadra dispone di locali per studio, camerate e sale per ricreazione, possibilmente separate.

CAPO XIV**DEI DOVERI E DEL CONTEGNO DEGLI ALLIEVI****Art. 51**

Ogni allievo deve:

- 1^a) - Praticare i buoni principi dell'educazione morale e sociale;

- 2^a) - Attendere con cura ai suoi doveri scolastici ed a quelli imposti dalla vita interna del Collegio;
- 3^a) - Rispetto ed ubbidienza ai superiori;
- 4^a) - Usare modi cortesi e fraterni verso i compagni;
- 5^a) - Vestire con decoro, avere cura dell'igiene, della nettezza della persona e dei propri indumenti;
- 6^a) - Fare sempre onore con la parola e con gli atti al Collegio che lo accoglie.

Art. 52**A SCUOLA.**

I giovani nella scuola devono aprire la mente ed il cuore al vero, al buono ed al bello.

Gli allievi dei Collegi, in conseguenza dell'educazione e dell'assistenza che ricevono, devono essere alunni ottimi e disciplinati.

Art. 53**NELLO STUDIO.**

Nelle ore di studio l'allievo deve:

- Attendere con la massima diligenza ai doveri della scuola, preparare regolarmente tutti i giorni le lezioni ed i compiti assegnati, dedicarsi ad una cultura personale mediante lettura di ottimi libri;
- Non perdersi d'animo alle prime difficoltà, ma imparare a superarle con la riflessione e la tenacia;
- Mantenere i libri con cura, specialmente quelli avuti in consegna dalla biblioteca del Collegio.

Art. 54**A MESSA.**

Gli allievi a Messa devono essere compresi del più grande rispetto per la cerimonia religiosa alla quale assistono.

Soltanto chi sente la grandezza di Dio è in grado di formarsi un carattere profondamente onesto, sincero, veramente atto a cooperare per la grandezza della Patria e per il progresso dell'umanità.

Art. 55**A MENSA.**

L'allievo deve accedere alla mensa inquadrato; deve consumare le vivande con la compostezza voluta dalle buone norme del galateo, prendendone esempio dai propri superiori e dagli allievi più anziani e migliori.

Art. 56**NEL DORMITORIO.**

Nel dormitorio gli allievi devono, nelle ore del riposo, mantenere il silenzio. La sera, prima di coricarsi, devono pulire e mettere in regola gli indumenti che dovranno indossare il mattino successivo.

Al mattino debbono alzarsi senza indugio e, nella mezz'ora successiva al segnale della sveglia, attendere alla pulizia della persona: prima di lasciare il dormitorio devono ripiegare le proprie coperte e le lenzuola e riporre ordinatamente i propri oggetti di pulizia nel luogo prescritto.

La sera ed il mattino devono, stando sull'attenti ed in riga, elevare lo spirito a Dio durante la preghiera che verrà recitata.

Art. 57**NELLA PASSEGGIATA.**

Gli allievi, nella passeggiata, devono comportarsi correttamente, non allontanarsi dall'istitutore o dalla istitutrice e, se sono in riga, parlare soltanto con i compagni vicini.

Art. 58**NELLA RICREAZIONE.**

Gli allievi durante la ricreazione, devono prendere parte in modo fraterno ai giuochi dei compagni e mai tenersi volontariamente appartati.

Essi non possono allontanarsi dalla propria squadra senza il permesso dell'istitutore o dell'istitutrice.

DOVERI GENERALI**Art. 59**

Gli allievi che si trovano isolati o riuniti in qualsiasi locale devono il saluto di rispetto, levandosi in piedi ed assunto la posizione di attenti, all'ingresso di un superiore.

Tale forma di rispetto verrà ripetuta quando il superiore esce dal locale.

Art. 60

Gli allievi possono chiudere con chiavi armadi o cassetti, non devono però custodire in essi oggetti preziosi o denari: questi vanno dati in custodia alla direzione.

Il denaro in possesso degli allievi per le piccole spese personali deve essere versato all'istitutore o alle istitutrici di squadra, che provvederanno a custodirlo ed a distribuirlo dietro richiesta dell'allievo, segnando, in apposito registro controllato dalla Direzione, tutte le entrate ed uscite.

Nessuna richiesta di denaro deve essere soddisfatta se non pienamente giustificata.

Per ovvie ragioni di indole disciplinare ed educativa è necessario che gli allievi, non avendo alcuna necessità di effettuare spese, siano forniti di denaro in quantità molto limitata.

Art. 61

Gli allievi non devono fare scambi di oggetti e regali di una certa importanza, nè affidare commissioni di qualsiasi genere ai condiscipoli ed a persone esterne od al personale di servizio del Collegio.

Il personale stesso non dovrà accettare, per alcun motivo, commissioni o regali da parte degli orfani.

Art. 62

Gli allievi devono abituarsi al senso dell'ordine, della previdenza e della giusta economia, evitando lo sciupio e lo spreco del

cibo e degli oggetti loro assegnati. Per tutti i bisogni di oggetti di cancelleria e di oggetti per la pulizia personale debbono farne segnalazione al proprio istitutore od istitutrice, che provvederà, di volta in volta, rivolgendosi alla Direzione.

Art. 63

Gli allievi devono curare la propria salute osservando le norme dettate dall'igiene, evitando ogni eccesso dannoso e astenendosi di prendere, fuori dei pasti regolamentari, cibo o dolci; nei giorni e nelle ore stabiliti, devono recarsi all'infermeria per seguire le eventuali cure ambulatorie loro prescritte; avvertendo qualche malessere, essi devono subito informare l'istitutore o la istitutrice.

Devono effettuare il bagno o la doccia per la nettezza della persona, ogni volta che lo stabilisce la Direzione.

Art. 64

Gli allievi devono mantenere i capelli corti, le allieve possono portare i capelli corti o lunghi, comunque sempre ravviati ed ordinati.

È fatto assoluto divieto agli uni e alle altre di usare retine per capelli, cosmetici e profumi di qualsiasi specie.

D E L L' O R A R I O

Art. 65

L'attività giornaliera degli allievi è regolata da appositi orari delle operazioni giornaliere fissate dalla Direzione del Collegio.

CAPO XV

DEGLI SPETTACOLI PUBBLICI E DELLE GITE COLLETTIVE

Art. 66

Soltanto gli allievi meritevoli potranno essere accompagnati, compatibilmente con le esigenze dei Collegi, a spettacoli cinematografici, teatrali e sportivi.

Art. 67

Almeno una volta all'anno, nella stagione propizia, gli allievi potranno essere accompagnati da tutto il personale direttivo ed educativo del Collegio in gita istruttiva, della durata di un giorno o più giorni, in luoghi di speciale interesse storico, artistico o industriale.

CAPO XVI

DELLE COLONIE ESTIVE

Art. 68

Al fine di ritemprare la salute dei giovani, durante le vacanze estive, gli allievi, sentito per ciascuno il consiglio medico, potranno trascorrere un periodo di tempo in montagna o al mare secondo le possibilità economiche dell'Opera.

Durante le cure marine e montane gli allievi devono gradualmente essere educati alla pratica di quei sani esercizi sportivi che servono a renderli forti fisicamente, oltre che intellettualmente e spiritualmente formati.

CAPO XVII

DEI PREMI E DELLE PUNIZIONI

Art. 69

I premi per gli allievi meritevoli per studio e condotta sono concessi dalla Direzione e sono:

- 1^a) - Assegnazione del fregio d'oro e d'argento consistente nella granata e fiamma dell'Arma quale distintivo da portarsi sulla manica destra dell'uniforme degli allievi che abbiano riportato a scuola alla fine dell'anno scolastico, rispettivamente, la media totale di 9/10 e 8/10; la seconda di dette distinzioni può essere concessa anche a coloro che non abbiano

per la durata di sei mesi di corso riportato alcuna deficienza negli studi nè alcuna punizione;

- 2') - Iscrizione del nome nel « Quadro d'Onore » esposto nel parlitorio per gli allievi muniti del fregio distintivo;
- 3') - Eventuale donazione di libri o di altri oggetti utili, nei limiti delle possibilità, per tutti i promossi in primo scrutinio.

Art. 70

L'iscrizione degli allievi nel « Quadro d'Onore » viene fatta di volta in volta non appena l'allievo acquisisce il diritto alla cifra, secondo le norme dell'articolo precedente.

Ai soli effetti dall'assegnazione del fregio distintivo, la Direzione ha facoltà di concedere un punto di favore, che entra a far parte della media scolastica, a quegli allievi che siano stati qualificati ottimi per condotta nel Collegio; agli allievi che, pur avendo fatto buona prova negli studi, abbiano ricevuto una qualifica in condotta inferiore ai 7/10, non può comunque essere concesso il fregio distintivo.

La premiazione degli allievi viene effettuata annualmente in forma solenne.

Art. 71

Agli allievi che manchino ai propri doveri o che offendano nella scuola o nel Collegio la disciplina, il decoro e la morale sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni:

- 1') - Privazione parziale o totale di una ricreazione (silenzio): dall'istitutore;
- 2') - Privazione di tutte le ricreazioni del giorno per non più di un giorno: dall'istitutore;
- 3') - Privazione di spettacoli ricreativi: dall'istitutore;
- 4') - Ammonizione semplice: dal Direttore;
- 5') - Privazione delle uscite da una a quattro domeniche: dal Direttore;

- 6') - Separazione giornaliera dai compagni da uno a sei giorni: a giudizio del Direttore;
- 7') - Privazione di licenze: a giudizio del Direttore, tenuto conto del comportamento dell'allievo nella scuola e nello studio;
- 8.) - Perdita dei fregi distintivi: dal Direttore;
- 9') - Ammonizione solenne: dal Direttore;
- 10') - Espulsione dal Collegio: dal Consiglio di Amministrazione.

a) - La punizione di silenzio viene inflitta all'allievo per mancanze lievi. L'allievo punito di silenzio, durante la ricreazione, deve rimanere in piedi, appartato dai compagni e sotto la vigilanza dell'istitutore.

b) - La privazione di tutte le ricreazioni della giornata può essere inflitta per recidività nelle mancanze semplici.

La stessa punizione è inflitta all'allievo sorpreso impreparato nelle interrogazioni scolastiche.

L'allievo nelle ore di ricreazione deve studiare.

c) - La privazione di spettacoli ricreativi può essere inflitta per lievi mancanze disciplinari.

d) - L'ammonizione è inflitta per mancanze più gravi di quelle considerate alle lettere a, b, c, ma tuttavia non tali da comportare la separazione giornaliera.

e) - La privazione delle uscite domenicali viene inflitta a quegli allievi che riportino insufficienza a scuola o commettano manchevolezze disciplinari di una certa importanza.

f) - La separazione giornaliera è inflitta in caso di grave mancanza e quando l'allievo dimostri scarso senso di ravvedimento, nonostante l'ammonizione semplice e le più lievi punizioni già ricevute.

È lasciato al criterio e alla discrezione del Direttore del Collegio di fissare le norme per l'applicazione della punizione della « separazione giornaliera » dai compagni, da uno a sei giorni.

g) - La privazione delle licenze stabilite è inflitta agli allievi che a

fine trimestre abbiano riportato a scuola o nel Collegio una votazione scadente in condotta e deficienze in più di due materie con votazione inferiore a 5/10

La stessa punizione viene inflitta agli allievi che rientrano in ritardo dalle uscite o dalle licenze senza giustificato motivo.

- h) - La perdita dei fregi distintivi viene inflitta agli allievi che, per aver commesso gravissima mancanza, dimostrino di non esserne più meritevoli.

Tale punizione può essere sussidiaria di altra.

Il relativo giudizio dovrà essere concretato in apposita motivazione.

- i) - L'ammonizione solenne è inflitta in caso di mancanze eccezionalmente gravi o quando l'allievo persista nel mantenere una abituale riprovevole condotta, dimostrando insensibilità a tutti i richiami e punizioni.

L'ammonizione viene letta dal Direttore alla presenza di tutti gli allievi e del personale educativo del Collegio ed è comunicata alla Presidenza dell'Opera ed alla famiglia del punito.

- l) - La espulsione dal Collegio è inflitta per casi gravissimi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata della Direzione del Collegio ed è insindacabile.

Il Direttore può comunque allontanare subito dal Collegio lo allievo che si sia macchiato di furto, ribellione, grave offesa alla morale e di atti insani.

Ne, informa, poi, la Presidenza per la sanzione.

Art. 72

Le punizioni inflitte dagli istitutori agli allievi devono essere sanzionate dal Direttore e vanno annotate in uno speciale registro e nei fascicoletti personali degli allievi.

Le deliberazioni di definitivo allontanamento sono notificate mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno a coloro che sono tenuti a provvedere alla sorte dell'allievo.

Qualora nessuno vi provveda il Direttore dispone l'accompagnamento in famiglia addebitando le conseguenti spese di viaggio alla stessa.

Art. 73

Le punizioni inflitte agli allievi possono essere condonate dal Direttore del Collegio quando questi lo ritenga opportuno in occasione di particolari ricorrenze o quando giudichi di aver raggiunto nell'allievo lo scopo che la punizione si riprometteva.

Le sanzioni disciplinari per il personale d'ordine dei Collegi sono:

- 1') - La censura verbale o scritta, che può essere inflitta da ogni superiore. Di quella scritta viene tenuta memoria.
- 2') - La sospensione della paga da 1 a 10 giorni. È inflitta dal Direttore direttamente o su proposta del superiore che rileva la mancanza.
- 3') - Il licenziamento, determinato dal Consiglio di Amministrazione per gravi mancanze che denotino deficienza di onestà, di senso morale, di capacità, di zelo, per recidiva in cattivo comportamento o per cause di incompatibilità evidenti e accertabili. Viene adottato su proposta motivata del Direttore, il quale però, in attesa delle decisioni, infligge intanto la sospensione a tempo indeterminato dall'incarico e dalla paga.

Contro la censura il personale d'ordine può ricorrere al Direttore; contro la sospensione al Consiglio di Amministrazione che decide sentito il direttore del Collegio. Contro il licenziamento al Consiglio di Amministrazione, che decide - sulla base dei nuovi elementi fornitigli, sentito il Direttore - in via insindacabile e definitiva.

Il personale d'ordine assunto nei Collegi deve firmare una dichiarazione dalla quale risulti che fin che durerà la sua mansione accetta di essere sottoposto ai vincoli disciplinari derivanti dal contenuto del presente articolo.

LIBRETTO PERSONALE ALLIEVI

Art. 74

Presso ogni Collegio viene impiantato un libretto personale per ciascun allievo: esso fa parte della rispettiva cartella personale.

Nel libretto personale devono risultare:

- 1') - Tutti i dati anagrafici dell'allievo sotto la fotografia prodotta all'atto dell'ammissione in Collegio;
- 2') - Tutti i dati relativi alla famiglia dell'allievo;
- 3') - I capi di corredo portati da casa e quelli ricevuti dall'Opera con la data di distribuzione e di rinnovo;
- 4') - Tutti i dati risultanti dalla visita medica e relativi allo stato sanitario durante la permanenza in Collegio;
- 5') - Note caratteristiche sul profitto, sulla condotta, sul comportamento e sul carattere dell'allievo in generale ed in particolare;
- 6') - Premi e punizioni assegnati, con motivazione in sintesi;
- 7') - Licenze ottenute;
- 8') - Ogni altra notizia che possa meglio definire la personalità fisica, morale e intellettuale dell'allievo.

I libretti personali dell'allievo vengono forniti dalla Presidenza dell'Opera; sono aggiornati e custoditi dal Direttore di ogni Collegio.

DISPOSIZIONI GENERALI

PERSONALE PER I COLLEGI

Art. 75

A ciascun Collegio viene assegnato il seguente personale:

- a) - un Direttore;
- b) - un economo con incarico di vice Direttore;
- c) - personale necessario per il funzionamento del Collegio e per l'educazione intellettuale, morale e fisica degli allievi;

DIRETTORE:

È alle dirette dipendenze del Presidente che rappresenta nei limiti e facoltà regolamentari.

Cura l'organizzazione interna e l'andamento generale del Collegio, l'osservanza delle norme regolamentari e le disposizioni della Presidenza dell'Opera.

È responsabile dell'educazione e dell'istruzione degli allievi; cura i rapporti con le autorità scolastiche; è responsabile dell'adozione dei provvedimenti urgenti e delle tempestive proposte atte ad assicurare la buona salute e lo sviluppo fisico degli allievi.

È responsabile ed assolve per quanto relativo al Collegio i compiti devolutigli dal Regolamento Amministrativo e di Contabilità dell'Opera.

Ha alle sue dipendenze, nel disimpegno del suo incarico, tutto il personale del Collegio che dipende anche disciplinarmente da lui.

VICE DIRETTORE ECONOMO:

Sostituisce il Direttore in caso di assenza e ne assume, in tal caso, le attribuzioni. Ha funzione di sub-tesoriere; esegue atti amministrativi attenendosi alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Amministrativo e di Contabilità ed assumendone le responsabilità relative. Rende i conti di gestione al tesoriere nelle forme e nei termini prescritti.

PERSONALE DI UFFICIO E DI SERVIZIO:

Assunto nel numero e specie prestabiliti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento di ogni Collegio e per l'educazione intellettuale, morale e fisica, per l'assistenza religiosa degli allievi; assolve con diligenza e zelo i compiti previsti. Ha dipendenza disciplinare e di servizio secondo le norme regolamentari e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 76

Per l'esame e la deliberazione di provvedimenti eccezionali o di particolare importanza riguardanti il Collegio e gli allievi, come pure per l'approntamento della relazione di cui al successivo articolo 77, il Direttore, il Vice Direttore-Economo, l'addetto alla Segreteria del Collegio si costituiranno in consiglio di direzione, sotto la presidenza del Direttore.

Delle riunioni viene redatto circostanziato verbale da riportare su apposito registro e da inviare in copia alla Presidenza dell'Opera entro il 5° giorno successivo alle riunioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

Il Direttore deve far pervenire ogni trimestre alla Presidenza dell'Opera una relazione sull'andamento del Collegio precisando:

- 1.) - Il movimento degli allievi durante detto periodo;
- 2.) - Il movimento del personale addetto al Collegio e le eventuali variazioni di incarichi;
- 3.) - I fatti più salienti verificatisi sia dal lato disciplinare, sia nell'organizzazione e funzionamento;
- 4.) - Le necessità riscontrate, con le proposte per affrontarle;
- 5.) - Ogni altra circostanza che riguardi l'amministrazione del Collegio e la buona formazione degli allievi.

Art. 78

Per gli allievi assistiti al di fuori dei Collegi gestiti direttamente dall'Opera valgono, per quanto applicabili, le norme del presente Regolamento, nonché quelle speciali disposizioni che possano rendersi necessarie per i singoli casi e che il Consiglio di Amministrazione abbia espressamente prestabilito ed approvato.

Art. 79

È costituito un Comitato d'Onore del quale il Consiglio di Amministrazione - previo assenso del Ministero della Difesa - può chiamare a far parte autorità o persone che abbiano o possano dare all'Opera tale apporto da renderle particolarmente benemerite.

Il Generale di Corpo d'Armata Comandante Generale
FEDELE DE GIORGIS

— R O M A —

Tipografia del Comando Generale dell'Arma